



COMUNE DI MEZZOMERICO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DELLA
PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
(CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE)

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 9.5.2005

Titolo I – Disposizioni generali

Il Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo da parte degli Utenti del Centro di Conferimento Comunale di **MEZZOMERICO**, la cui realizzazione e gestione sono state autorizzate ai sensi della Legge regionale.

La gestione e l'uso del Centro di Conferimento Comunale sono finalizzate al conferimento separato e allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti urbani riutilizzabili o riciclabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente prevede la raccolta differenziata.

ART. 1 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nel Centro di Conferimento Comunale

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nel Centro di Conferimento Comunale è regolato come di seguito prescritto.

Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Mezzomerico.

A –Tipologie di rifiuti ammesse

Possono essere conferite e stoccate nel Centro di Conferimento Comunale le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi:

- 1 ingombranti non recuperabili;
- 2 beni durevoli: frigoriferi, frigocongelatori, elettrodomestici;
- 3 componenti elettroniche;
- 4 materiali e rottami metallici;
- 5 rifiuti ingombranti in genere;
- 6 polistirolo espanso;
- 7 rifiuti vegetali e scarti legnosi derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato
- 8 scarti legnosi in genere;

nonché le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi o liquidi:

- 1 accumulatori di automobili;
- 2 batterie;
- 3 lampade a scarica e tubi catodici;
- 4 oli minerali e vegetali esausti.

B –Tipologie di rifiuti non ammesse

Non possono essere conferite e stoccate nel Centro di Conferimento Comunale le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- 1 rifiuti misti;
- 2 rifiuti di natura organica ancorché raccolti separatamente;
- 3 rifiuti secchi non suscettibili di riuso ancorché raccolti separatamente;

4 rifiuti raccolti separatamente.

In via del tutto eccezionale dettata dall'emergenza e previa l'adozione delle misure necessarie a non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti può essere disposto con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e s.m.i.

ART. 2 – Modalità di conferimento.

Al fine di migliorare la qualità del servizio e monitorare il conferimento dei rifiuti, verrà consegnato a tutte le famiglie residenti un badge di accesso all'area. Tale badge dovrà essere obbligatoriamente esibito agli operatori per poter accedere all'area di conferimento rifiuti.

Gli utenti del Centro di Conferimento Comunale sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzate al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (esempio per conferimento serramento: questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica);
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro Conferimento Comunale, nonché quelle riportati dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 3 – Orari di apertura

Gli orari di apertura del Centro di Conferimento Comunale al pubblico e agli operatori comunali, sono regolamentati come di seguito prescritto.

A – Apertura al pubblico

Gli utenti possono accedere al Centro di Conferimento Comunale:

martedì	14,00 – 17,00
sabato	9.00 – 12,00

Su disposizione dell'Amministrazione comunale e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze.

B – Apertura agli operatori

Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere al Centro di Conferimento Comunale negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

Art. 4 – Sicurezza del gestore e degli utenti

Tutte le attività svolte nel Centro di Conferimento Comunale devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

Titolo II – Obblighi del gestore del Centro di Conferimento Comunale.

Il Gestore del Centro di Conferimento Comunale è il soggetto al quale l'Amministrazione Comunale ha affidato la conduzione dell'impianto.

Il Gestore è tenuto alla conduzione del Centro di Conferimento Comunale nel rispetto del regolamento e dell'eventuale contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore è tenuto, nella conduzione del Centro di Conferimento Comunale, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve quelle incompatibili con il Regolamento e l'eventuale contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale.

Il gestore non è autorizzato a percepire compensi di qualsiasi natura per le operazioni previste nella conduzione del Centro di conferimento.

Art. 5 – Responsabilità del gestore

Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione del Centro di Conferimento Comunale e, come tale, è soggetto, previa verifica delle effettive carenze nel far ciò, alle penali e alle sanzioni previste in caso di incidente o inadempimento verso il regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

Art. 6 – Assistenza agli utenti

Il Gestore del Centro di Conferimento Comunale è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.

Il Gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo III del regolamento, il Gestore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza Urbana.

Art. 7 – Manutenzione del Centro di Conferimento Comunale

Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del Centro di Conferimento Comunale. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, dei locali dell'impianto, nonché delle aree a verde interne.

Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al Centro di Conferimento Comunale, il Gestore è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.

Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere per natura (esempio rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali, affinché dispongano quanto necessario.

Il Gestore è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.

E' fatto divieto al Gestore, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui il Centro di Conferimento Comunale è dotata, di manometterli.

Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici comunali competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Titolo III – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo V, Capo 1°, del D.Lgs 22/97 modificato con D. Lgs 386/97, nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. A) del presente regolamento, punti 2), 3), 4) e 6) del presente regolamento saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tale soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 50, 1° comma, D.Lgs 22/97 modificato con D.Lgs 386/97:

- da € 26.00 (ventisei) a € 150.00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti ingombranti e non pericolosi
- da € 100.00 (cento) a € 600.00 (seicento) se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazioni della prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. A), punto 1) del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 50.00 (cinquanta) a € 400.00 (quattrocento).

La violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. A), punto 5) del presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa:

- da € 26.00 (ventisei) a € 250.00 (duecentocinquanta).

Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

Le sanzioni di cui al presente Titolo III, sono determinate in conformità agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Legge Comunale Provinciale. L'applicazione delle stesse viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.